

Documento su disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione

L'Unione Generale del Lavoro sostiene e condivide la posizione assunta dalla propria Federazione di categoria, Ugl Scuola, presente negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

L'Ugl Scuola ha scioperato il 5 maggio scorso, organizzando in diverse piazze d'Italia dei sit-in ed altre forme di manifestazione, per chiedere al governo, finora insensibile alle sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali e non solo, una scuola efficiente, competitiva e sicura.

L'Ugl Scuola giudica il presente disegno di legge non minimamente rispondente alle vere esigenze del sistema scolastico, con pesanti ricadute sul personale docente ed Ata. Le 100mila assunzioni annunciate dal presidente del consiglio dei ministri sono una diretta conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia europea, non sufficienti però a coprire neanche i posti vacanti.

L'Ugl Scuola ha espresso, altresì, forti critiche anche all'eccesso di discrezionalità lasciato ai dirigenti scolastici nella valutazione del merito dei docenti.

Secondo l'Ugl Scuola, neppure le modifiche apportate nel corso dell'iter alla Camera dei deputati mutano il giudizio complessivo sul presente disegno di legge, tanto che, unitamente alle altre sigle sindacali, ha proclamato lo sciopero della prima ora di servizio per tutti gli scrutini in occasione delle prime due giornate di svolgimento, adottando una forma di protesta che rientra nella più ampia legalità e nel pieno diritto dei lavoratori.

Ribadendo la più totale condivisione della posizione assunta dalla propria Federazione di categoria, come Confederazione si ribadisce la centralità della scuola nella vita del Paese.

Per tale ragione, si sostiene l'importanza vitale che il processo di riforma sia fondato su risorse certe e su progetti coerenti con gli obiettivi di crescita civica e democratica, di sviluppo sostenibile, di apprendimento permanente, di valorizzazione delle migliori esperienze e dei fondamentali della nostra società e della nostra economia.

Una scuola proiettata al futuro, ma che sia anche attenta alla storia della nostra Nazione.

Si tratta di concetti ampiamente diffusi, ai quali però si è sempre data una risposta inadeguata.

Negli anni, si è assistito ad uno sterile susseguirsi di riforme annunciate, ma mai attuate fino in fondo; il governo di turno, nella consapevolezza che la scuola rappresenta una formidabile cassa di risonanza, in quanto è con essa che si raggiunge direttamente la quasi totalità delle famiglie, alla prima occasione utile, ha provveduto a cancellare quanto fatto dall'esecutivo precedente, proponendo la propria riforma.

Ci si trova, così, in una sorta di rivoluzione permanente che ha finito per disorientare il personale docente e non docente e le stesse famiglie, le quali, in un tale *bailamme*, hanno iniziato a vedere

nella scuola più un parcheggio per i propri figli che un investimento sul futuro degli stessi, nonostante che le statistiche concordino sul fatto che il possesso del titolo di studi – in particolare la laurea - non è indifferente rispetto alla capacità di resistere agli effetti della crisi economica, sia in termini di occupazione che di differenziale retributivo.

I risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti.

In Italia, il 20% dei diciottenni è già fuori dalla scuola; l'abbandono scolastico precoce, benché in diminuzione, è ancora al 15%, quasi quattro punti sopra la media europea.

Siamo purtroppo sul podio come uno dei tre Paesi nei quali il fenomeno dei neet è più diffuso, dopo la Grecia e praticamente sulla stessa linea della Bulgaria.

I diplomati in materie tecniche e scientifiche sono molto al di sotto della media europea. L'Ocse ha registrato nel 2012 qualche miglioramento in matematica e in scienze, non sufficienti, però, per colmare il divario con i principali Paesi industrializzati; la fascia più alta è raggiunta da meno studenti italiani e permane un consistente gap di genere. Timidi miglioramenti che non si registrano, invece, nella lettura, dove si evidenzia una forte differenziazione territoriale.

Soprattutto, il tasso di occupazione dei neodiplomati è ben al di sotto del 50%, mentre la media Ue17 è intorno al 75%, a conferma dello iato che divide il mondo della scuola da quello del lavoro.

Del resto, con una spesa in rapporto al prodotto interno lordo di oltre due punti e mezzo inferiore rispetto alla media europea è difficile, pur volendo, conseguire risultati di assoluta eccellenza e soprattutto assicurare adeguati e diffusi livelli di istruzione sull'intero territorio. Sempre l'Ocse, segnala come dal 2001 al 2010 la spesa cumulata per studente dai 6 ai 15 anni è diminuita dell'8% in Italia, a fronte di una crescita diffusa negli altri Paesi.

L'indagine PISA evidenzia inoltre un dato sul quale è opportuno riflettere con attenzione, in quanto denota la disaffezione per l'istituzione scolastica; gli studenti italiani sono fra i più assenti e ritardatari.

Appena il 32% del campione intervistato dichiara di frequentare la scuola ideale, a fronte di una media Ocse del 61%. Ciò si riflette in un maggiore stato d'ansia, in una minore fiducia e determinazione, in un impegno ridotto, tutti aspetti che penalizzano gli studenti italiani.

Senza dimenticare, in un tale contesto, che il differenziale salariale che penalizza i docenti italiani, i quali sono in attesa da lungo tempo del rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

Siamo davanti ad una situazione fortemente critica che deve essere affrontata con decisione, ma anche con la consapevolezza che nessuna riforma può essere veramente efficace se non vi è condivisione istituzionale e sociale.

Nessuno, tanto meno il governo di turno, può pensare di essere portatore della verità assoluta. Viceversa, chi oggi ricopre ruoli di governo deve avere l'accortezza e l'onestà intellettuale di accettare il confronto con le organizzazioni sindacali, con le comunità locali, con le famiglie e gli studenti, con chi è minoranza in Parlamento per approdare alla migliore riforma possibile del sistema scolastico, che, per dare frutti concreti, ha necessità di risorse e di tempo per sedimentare.

Fermo restando le critiche al prospettato ruolo dei dirigenti scolastici, chiamati, in un regime di semi-autarchia, solo lievemente moderato da un confronto pro-forma con gli organismi collegiali, a definire le risorse professionali necessarie per l'attuazione della programmazione triennale e dare una valutazione dell'operato del corpo docente, il presente disegno di legge all'articolo 23 contiene una delega al governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione che presenta dei criteri direttivi interessanti dai quali partire per una riforma complessiva e, soprattutto, condivisa.

La previsione di un testo unico, il percorso formativo e l'accesso all'insegnamento attraverso concorso e apprendimento in aula, l'inclusione sociali degli studenti con disabilità, la formazione dei dirigenti e del personale Ata, l'adeguamento dell'istruzione professionale, il rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, l'effettivo diritto allo studio, la valorizzazione della cultura umanistica e dell'arte, il potenziamento delle scuole italiane all'estero, la valutazione e la certificazione delle competenze degli studenti sono tutti aspetti sui quali è possibile una larga condivisione, come sulle finalità di questo stesso disegno di legge: innalzamento delle competenze; contrasto alle disuguaglianze socio-culturali, territoriali e di genere; prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico; ruolo di una scuola aperta, innovativa, partecipativa; alternanza scuola-lavoro.

Siamo davanti ad una sfida complessa che le organizzazioni sindacali, il mondo studentesco e le loro famiglie hanno mostrato di voler giocare fino in fondo, nella consapevolezza che il treno delle opportunità corre sempre più veloce in un mondo globalizzato. Spetta al governo e al Parlamento decidere su quale campo si vuole giocare questa partita, nella consapevolezza che il risultato finale potrà essere molto diverso.

Sintesi del disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Il disegno di legge, presentato dal ministro Giannini (istruzione, università e ricerca) di concerto con i ministri Madia (semplificazione e pubblica amministrazione) e Padoan (economia e finanze) il 27 marzo 2015, consta di 27 articoli.

Capo I - Finalità

- Articolo 1 (Oggetto e finalità)
 - *Sono indicate le finalità della legge (fra cui, innalzare i livelli di istruzione, contrastare le disuguaglianze e l'abbandono, affermare il ruolo della scuola aperta, garantire il diritto allo studio e la partecipazione); le scuole, con la partecipazione degli organi collegiali, garantiscono flessibilità, diversificazione, efficienza, efficacia, integrazione, introduzione di tecnologie innovative, coordinamento con il territorio attraverso una programmazione triennale con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali e prevedendo una articolazione modulare del monte ore annuale, il potenziamento del tempo scuola e la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo.*

Capo II - Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa

- Articolo 2 (Autonomia scolastica e offerta formativa)
 - *Si rafforza la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali. È istituito l'organico dell'autonomia, cui concorrono tutti i docenti, individuato in base alle valutazioni fatte dalle istituzioni scolastiche, che effettuano le loro scelte in merito agli insegnamenti e alle attività, individuando il fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nei limiti delle risorse umane e finanziarie, nel rispetto del monte ore e tenuto conto degli spazi di flessibilità con l'obiettivo di valorizzare e potenziare: le competenze linguistiche (italiano e inglese); le competenze matematico-logiche e scientifiche; le competenze musicali e artistiche; del cinema e delle tecnica di produzione e diffusione di immagini e suoni; in materia di cittadinanza attiva e democratica con valorizzazione dell'educazione interculturale, alla pace, al rispetto, al dialogo, alla solidarietà, ai beni comuni, con alfabetizzazione economico-finanziaria, autoimprenditorialità; in materia di responsabilità, legalità; sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici; potenziamento delle discipline motorie (stile di vita sano) con tutela del diritto allo studio per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica; competenze digitali; contrasto ai fenomeni della dispersione e della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo; scuola come comunità attiva (famiglie, comunità locali, terzo settore, imprese); apertura pomeridiana e riduzione del numero di alunni per classe; alternanza scuola-lavoro; orientamento professionale; valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati; percorsi e sistemi premiali e valorizzazione del merito; alfabetizzazione e perfezionamento italiano per stranieri (L2). Sono possibili convenzioni con centri musicali di lingua slovena in Friuli Venezia Giulia. Nei bandi per le mense scolastiche possono essere inserite delle priorità per prodotti agricoli e alimentari della filiera corta, biologica o a km zero. Il piano triennale – che individua il fabbisogno di posti comuni e di sostegno, il fabbisogno di posti per il potenziamento dell'offerta formativa e il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali - è predisposto entro il mese di ottobre precedente, senza nuovi o maggiori oneri; l'ufficio scolastico regionale valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con gli obiettivi, senza nuovi o maggiori oneri; il piano è comunicato al Ministero per la conferma delle risorse; le istituzioni aggiornano il piano entro febbraio, che diviene così efficace. Il Ministero provvede con decreto al finanziamento delle istituzioni scolastiche. Il comma 8 sostituisce l'articolo 3 del Dpr 275/1999 relativo al piano triennale dell'offerta formativa in coerenza con le indicazioni dei punti precedenti; è elaborato dal collegio dei docenti, con il dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, tenendo conto anche delle proposte e dei pareri dei genitori e degli studenti. Il piano assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità e la*

prevenzione della violenza di genere e delle discriminazioni. Al piano viene data massima trasparenza e pubblicità, senza nuovi o maggiori oneri. Il personale è individuato in ragione del piano e, per l'anno 2015-2016, con le regole individuate all'articolo 7, nel rispetto dei limiti di spesa. Per l'insegnamento nella scuola primaria (oltre 20mila plessi) della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria sono assicurati con docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti. È atteso un decreto ministeriale sull'istruzione degli adulti, per contrastare il fenomeno dei neet, per favorire la conoscenza dell'italiano da parte degli stranieri e per l'insegnamento nelle carceri. L'insegnamento delle varie materie agli studenti disabili è assicurato senza nuovi o maggiori oneri. È atteso un decreto ministeriale per il riconoscimento dell'equipollenza della laurea triennale nei settori di competenza del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le istituzioni scolastiche e gli enti locali promuovono attività da svolgersi presso gli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato di 126 mln di euro annui dal 2016 al 2021. Il fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 7 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

- **Articolo 3 (Percorso formativo degli studenti)**
 - *Le scuole secondarie di secondo grado, comprese reti fra le stesse, introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno che diventano parte integrante del curriculum – che comprende anche le eventuali esperienze in ambito culturale, artistico, musicale, sportivo e di volontariato - dello studente, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Sono attivate iniziative specifiche di primo soccorso a partire dalle scuole primarie. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi ed iniziative per valorizzare il merito, utilizzando anche finanziamenti esterni. Di tutte queste attività si tiene conto durante lo svolgimento dell'esame di maturità. I curriculum sono inseriti dalle istituzioni scolastiche nel portale unico dei dati della scuola (articolo 14). Possono essere individuati i docenti cui affidare il coordinamento delle attività, senza nuovi e maggiori oneri. Tutte le attività sono svolte tenendo conto delle eventuali difficoltà degli studenti stranieri.*
- **Articolo 4 (Scuola, lavoro e territorio)**
 - *I percorsi di alternanza scuola-lavoro, per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento, sono attuati negli istituti tecnici e professionali (400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno) e nei licei (200 ore nel triennio); i percorsi possono essere attivati anche con gli ordini professionali o con musei ed istituti pubblici o privati che svolgono attività afferenti il patrimonio artistico, culturale e ambientale. L'alternanza può essere svolta secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite e con la modalità dell'impresa formativa simulata, eventualmente anche all'estero, senza nuovi o maggiori oneri. Con regolamento è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro; è prevista la possibilità che lo studente esprima una valutazione dell'efficacia e della coerenza di percorsi svolti. Nelle scuole sono organizzati corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti in alternanza. ~~È possibile la stipula di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fin dal secondo anno delle scuole secondarie.~~ È prevista una copertura finanziaria di 100 mln annui a decorrere dal 2016. Spetta al dirigente scolastico individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza; possono essere stipulate convenzioni con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative. Il dirigente redige annualmente una scheda di valutazione delle strutture convenzionate. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, presso le Camere di commercio è istituito il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, in due componenti: un'area aperta e consultabile in cui sono indicate le imprese e gli enti disponibili a collaborare con le scuole; una sezione speciale cui le imprese si iscrivono. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle*

regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionali (leFP). Si provvede senza nuovi o maggiori oneri.

- **Articolo 5 (Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari)**
 - Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 297/1994 relativo al ruolo speciale cui sono iscritti i docenti che insegnano negli istituti penitenziari.
- **Articolo 6 (Istituti tecnici superiori)**
 - Viene previsto un elemento di premialità (30% del fondo) sulla distribuzione delle risorse alle Fondazioni che tenga conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi. Per l'accesso ai percorsi formativi, occorre essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale. È atteso un decreto di semplificazione contenente linee guida per la promozione degli Istituti tecnici superiori; si dovrà prevedere, fra le altre cose, che le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Its abbiano un patrimonio non inferiore a 100mila euro. Un secondo decreto – sempre entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – contiene invece le linee guida per la mobilità sostenibile delle persone e delle merci per mare. Gli Its possono svolgere corsi nell'area dell'efficienza energetica. Un terzo decreto – con le medesime scadenze – è volto al riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente. I percorsi formativi presso gli Its sono utili per accedere alla professione di geometra, perito agrario e perito industriale.
- **Articolo 7 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale)**
 - Il Ministero adotta il piano nazionale scuola digitale che persegue una serie di obiettivi: realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze; potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali; adozione di strumenti organizzativi e tecnologici; formazione dei docenti anche per lo sviluppo della cultura digitale; formazione dei direttori, degli assistenti amministrativi e tecnici; potenziamento delle infrastrutture di rete; valorizzazione delle esperienze; gestione identità e profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti e personale ata; definizione dei criteri per la tutela della privacy degli studenti; criteri e finalità dei testi didattici in formato digitale, anche autoprodotti. È possibile l'individuazione di una figura tecnica per il coordinamento delle attività, che è svolto anche da docenti. Può essere coinvolto il personale ata. È possibile la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità finalizzati alla formazione nei settori del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio, alla fruibilità dei servizi per il lavoro, all'apertura della scuola ad orari diversi, con responsabilità degli utilizzatori esterni sulla sicurezza e il decoro. È autorizzato l'utilizzo di quota parte delle risorse 2014 nella misura di 90 mln; a decorrere dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 mln annui.

Capo III - Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti

- **Articolo 8 (Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)**
 - L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze formative, educative e organizzative, comprese quelle di particolare rilevanza didattica e culturale individuate da reti di scuole, ed è determinato su base regionale con cadenza triennale, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, tenendo conto del numero delle classi per i posti comuni e del numero degli alunni per i posti per il potenziamento, della presenza di aree montane, a bassa densità demografica e di piccole isole, interne o a forte processo migratorio o con alti tassi di dispersione scolastica. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriale, suddivisi in sezioni separate. Gli ambiti territoriali sono definiti entro il 31 marzo 2016, tenendo conto della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni e delle caratteristiche del territorio; per l'anno scolastico 2015-2016 l'ambito territoriale coincide con la provincia. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche entro il 30 giugno 2016. Sono attese delle linee guida ministeriali. Gli accordi di rete contengono una serie di elementi: criteri e modalità di utilizzo dei docenti; piani di formazione del personale; risorse; trasparenza e pubblicità. Possono essere svolte in ambito di rete anche diversi adempimenti amministrativi, come, ad esempio, cessazioni dal servizio, pratiche pensionistiche, carriera,

Tfr. Il personale docente già assunto a tempo indeterminato conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato – a domanda – a un ambito territoriale; dallo stesso anno scolastico, la mobilità territoriale e professionale opera tra gli ambiti territoriali. L'organico dei posti di sostegno è determinato ai sensi della normativa vigente. Nella ripartizione dell'organico si tiene conto dell'insegnamento della lingua slovena e del bilinguismo; restano salve le disposizioni su Valle d'Aosta, Trento e Bolzano.

- **Articolo 9 (Competenze del dirigente scolastico)**
 - Il dirigente assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica, sotto il profilo direzionale, organizzativo, di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, ma non delle scelte didattiche e formative. *Il dirigente propone gli incarichi ai docenti di ruolo, anche tenendo conto delle candidature presentate o utilizzando personale docente in classi di concorso diverse, purché in possesso della abilitazione. I criteri adottati sono: triennialità e rinnovabilità dell'incarico; valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze, pure con lo svolgimento di colloqui; trasparenza e pubblicità degli incarichi. Il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità. L'incarico è conferito con accettazione da parte del docente, il quale può optare in caso di più richieste. Gli uffici regionali possono sostituirsi ai dirigenti in caso di inerzia. ~~I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali per sezioni separate.~~ I dirigenti possono costituire uno staff composto fino al 10% dei docenti presenti nell'istituzione scolastica ~~sono coadiuvati da tre docenti di ruolo.~~ I dirigenti riducono il numero di studenti per classi per migliorare la qualità didattica. I dirigenti possono effettuare le sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni. In relazione alle nuove competenze dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione è incrementato di 12 mln per il 2015 e di 35 mln a decorrere dal 2106; ulteriori 46 mln per il 2016 e 14 mln per il 2017 sono erogati a titolo di retribuzione di risultato una tantum. Dei commi aggiuntivi sono volti a sterilizzare le possibili ripercussioni del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico, con riferimento ai soggetti vincitori o collocati nelle graduatorie o che abbiano superato le fasi procedurali successivamente annullate e ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole o non abbiano avuto una sentenza definitiva. Le graduatorie regionali rimangono aperte, in presenza delle condizioni indicate sopra. È prevista una sessione di prova orale, sempre con riferimento ai dirigenti in contenzioso. Tutto ciò senza nuovi o maggiori oneri. Un ulteriore comma riguarda la messa al bando di posti (limite massimo 20% dei soggetti idonei) per la copertura di posti vacanti di dirigente scolastico. La valutazione dell'operato dei dirigenti è svolta da un nucleo, in coerenza con la triennialità dell'incarico. È autorizzata una spesa di 7 mln di euro annui dal 2016 al 2018.*
- **Articolo 10 (Piano straordinario di assunzioni)**
 - Per l'anno scolastico 2015-2016, il Ministero è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le scuole di ogni ordine e grado, per coprire i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. *L'organico dell'autonomia è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.* Sono assunti a tempo indeterminato: i vincitori di concorso bandito con decreto ministeriale del 24 settembre 2012, n. 82; gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente *alla data di entrata in vigore della presente legge.* Per partecipare al piano di assunzioni è necessario presentare apposita domanda secondo le modalità individuate dalla presente legge. I soggetti presenti in entrambi i gruppi scelgono in quale categoria stare. In deroga alla normativa vigente, si attuano, in ordine di sequenza, le seguenti fasi: assunzione dei vincitori, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili nell'organico; assunzione degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50% dei posti vacanti; i vincitori e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con

precedenza per i primi, sono assunti nei limiti dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale. Le tre categorie di soggetti *esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente sui posti di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione; esprimono inoltre obbligatoriamente, l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali. All'assunzione si procede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa e rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Per i posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione. In caso di indisponibilità di posti non si procede ad assunzione; chi non accetta la destinazione è espunto dalle relative graduatorie. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'attribuzione di incarichi su albi territoriali avrà carattere annuale. Per i soli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, l'accettazione della proposta di assunzione deve essere fatta entro dieci giorni dalla ricezione; in caso di mancata accettazione, gli stessi non potranno essere destinatari di altre proposte di assunzione a tempo indeterminato. in relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa rimasti vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria. I soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso 2012 non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo sono assunti indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. Tutte le domande e le comunicazioni avvengono per il tramite dell'apposito sistema informativo gestito dal Miur. È escluso dal piano straordinario chi è già stato assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato e chi non scioglie la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie dei vincitori di concorso e ad esaurimento, *se esaurite*, perdono efficacia nella scuola *secondaria*; dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le graduatorie dei bandi antecedenti il 2012. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo (regolamento ministeriale 131 del 13 giugno 2007) resta vigente per l'anno scolastico 2016/2017, per i soli soggetti già iscritti e non assunti con il piano straordinario. Per l'anno scolastico 2016-2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale; successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato e assegnati in via provvisoria partecipano alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, i docenti assunti entro l'anno 2014-2015 possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. L'accesso ai ruoli del personale docente, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, avviene con concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, *tenendo conto del fabbisogno espresso. Possono accedere al concorso soltanto coloro che sono in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per la partecipazione ai concorsi è dovuto un diritto di segreteria. Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Entro il 1° ottobre 2015, il Miur bandisce un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Fra i titoli valorizzabili, il titolo di abilitazione e il servizio prestato a tempo determinato.**

- Articolo 11 (Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)
 - Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 8 è sottoposto ad un periodo di formazione e di prova, il superamento del quale determina l'effettiva immissione in ruolo. Il periodo di formazione e di prova è di un anno, con almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 di attività didattica. La valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, *sentito il comitato di valutazione (art. 11, dlgs*

297/1994), sulla base dell'istruttoria effettuata da un docente-tutor, sentiti il consiglio dei docenti e il consiglio d'istituto. È atteso un decreto ministeriale. In caso di valutazione negativa, il dirigente provvede all'immediata dispensa dal servizio con effetto immediato e senza preavviso.

- **Articolo 12 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)**
 - È prevista, *nei limiti di spesa indicati*, l'istituzione di una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo con importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, spendibili in libri, riviste, hardware, software, iscrizione a corsi, *compresi corsi di laurea, laurea magistrale e/o specialistica e/o a ciclo unico, corsi post laurea e/o master, tutti inerenti il profilo professionale*, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingressi a mostre, musei, eventi culturali ed altre iniziative coerenti con il piano dell'offerta formativa delle scuole e il piano nazionale di formazione. È atteso un decreto attuativo; la dotazione a decorrere dal 2015 è di 381,137 mln di euro *annui*. *Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione di docente*, la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale. 40 mln di euro sono stanziati per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative.
- **Articolo 13 (Valorizzazione del merito del personale docente)**
 - A decorrere dal 2016, è istituito un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con dotazione di 200 mln annui, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica *e considerando altri fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo*. Il dirigente scolastico, *sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti*, assegna annualmente una quota del fondo a disposizione sulla base di motivata valutazione; tale somma è definita bonus ed ha natura di retribuzione accessoria. *Viene riformato l'articolo 11 del dlgs 297/1994, relativo al Comitato per la valutazione dei docenti, istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativo, con durata triennale; è presieduto dal dirigente ed è composto da due docenti e due rappresentanti dei genitori (nella scuola secondaria, in alternativa un genitore e uno studente). Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; esprime, integrato dal tutor, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova; valuta il servizio prestato su richiesta del docente, ai sensi dell'articolo 448 del dlgs 294/1994.*
- **Articolo 14 (Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)**
 - I contratti a tempo determinato dei docenti e del personale ata, *sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge*, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. È istituito un fondo con dotazione di 10 mln annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il pagamento dei danni, accertati con sentenza giurisdizionale, conseguenti alla reiterazione di contratti a tempo determinato per periodi superiori a 36 mesi, anche non continuativi.
- **Articolo 15 (Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche)**
 - Il personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche può transitare nell'amministrazione di destinazione, previa valutazione della stessa e nei limiti delle facoltà assunzionali. *Il contingente di 300 unità assegnato presso il Miur è confermato per l'anno scolastico 2015/2016.*

Capo IV – Istituzioni scolastiche autonome

- **Articolo 16 (Open data)**
 - È istituito il portale unico dei dati della scuola, con garanzia di accesso ai dati relativi ai bilanci delle scuole, al sistema nazionale di valutazione, all'anagrafe dell'edilizia scolastica, agli incarichi di docenza, ai piani formativi, *compresi quelli delle scuole paritarie*, ai dati dell'osservatorio tecnologico, ai materiali e alle opere autoprodotte, ai curricula degli studenti e dei docenti. *I dati pubblicati sul portale non potranno più essere richiesti dalle*

istituzioni scolastiche. È autorizza la spesa di un milione di euro per la predisposizione e di 100mila euro annui per la gestione e mantenimento del portale. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un servizio di assistenza dedicato agli istituti di ogni ordine e grado. È atteso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto di Miur, di concerto con il Ministero dell'economia, per apportare le necessarie modifiche al regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (decreto interministeriale 44/2001). Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole (dpr 80/2013), è autorizzata la spesa di 8 mln di euro per ciascuno degli anni da 2016 a 2019, per realizzare prioritariamente le rilevazioni nazionali degli apprendimenti, la partecipazione dell'Italia alle indagini, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Capo V – Agevolazioni fiscali

- ~~Articolo 15 (Cinque per mille)~~

- ~~Le istituzioni scolastiche, a partire dal 2016, concorrono di diritto alla devoluzione del cinque per mille della dichiarazione fiscale; a tal fine è istituito un fondo con dotazione di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2017. È atteso un decreto, entro il 30 novembre 2016, per i criteri di riparto in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80% del totale; il rimanente 20% è destinato alle istituzioni scolastiche con attribuzione inferiore ad una determinata soglia. Il contribuente indica la scuola alla quale intende devolvere il cinque per mille, fermo restando che il 10% delle risorse disponibili saranno indirizzate verso le scuole situate in zone a basso reddito.~~

- Articolo 18 (School bonus)

- Si riconosce un credito di imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa e destinate a tutte le istituzioni scolastiche per la realizzazione di nuove strutture, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e ad interventi per migliorare l'occupabilità degli studenti. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile tramite compensazione. I soggetti beneficiari del credito d'imposta comunicano al Miur l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute mese per mese, dandone notizia anche sul sito web. I maggiori oneri sono quantificati in 7,5 mln per il 2016, in 15 mln per il 2017, in 20,8 mln per il 2018, in 13,3 mln per il 2019 e in 5,8 mln per il 2020.

- Articolo 19 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)

- È ammessa detrazione per le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola superiore di secondo grado nella misura annua massima di 400 euro per alunno o studente. Il Miur, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica; è prevista la presentazione al Parlamento di una relazione annuale.

Capo VI – Edilizia scolastica

- Articolo 20 (Scuole innovative)

- Per favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Miur, d'intesa con la struttura di missione istituita presso la Presidenza del consiglio, provvede, entro 30 giorni, a ripartire le risorse fra le regioni, le quali, entro i successivi 60 giorni, selezionano da uno a cinque interventi, dando formale comunicazione al Miur. Il Miur indice, quindi, un concorso con procedura aperta sulle proposte progettuali, con valutazione di una commissione di esperti. Ulteriori livelli di progettazione possono essere messi in campo dagli enti locali proprietari delle aree. Per la realizzazione delle opere sono utilizzabili le risorse Inail pari 300 mln con canone di

locazione a carico dello Stato (3 mln per 2016, 6 mln per il 2017 e 9 mln *annui* a decorrere dal 2017).

- **Articolo 21 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)**
 - All'Osservatorio per l'edilizia scolastica sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica *e di diffusione della cultura della sicurezza, estendendo la composizione alle organizzazioni civiche e prevedendo l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole*. La programmazione effettuata ai sensi del dl 104/2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 (*aggiornato annualmente*) ed è utile per l'assegnazione dei finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici, alla distribuzione dell'otto per mille e all'individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico. I poteri derogatori sono estesi per tutta la durata della programmazione. Eventuali risorse non utilizzate in passato, *fatte salve quelle per le quali sono in corso le procedure di appalto o è stato approvato il progetto definitivo*, potranno essere utilizzate nel 2015. Le regioni sono tenute a fornire il monitoraggio dei piani di edilizia scolastica degli anni 2007-2009, pena la mancata assegnazione di ulteriori risorse statali; eventuali economie restano nella disponibilità delle regioni. Ulteriori risorse sono individuabili nella programmazione Pon Fesr 2007/2013. L'eventuale sanzione comminata agli enti locali che non hanno rispettato nel 2014 il patto di stabilità interna è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del medesimo anno; è atteso un decreto entro il *30 giugno 2015*. Eventuali economie riscontrabili nei ribassi d'asta connessi alle opere autorizzate con delibere del Cipe del 20 dicembre 2004 possono essere utilizzate per ulteriori interventi di edilizia scolastica. Il termine di utilizzo del fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica (legge 549/1995) è prorogato al 31 dicembre 2018. I commi 10 e 11, rispettivamente, fissano in 45 giorni il rilascio di pareri, visti e nulla osta e spostano al 1° novembre 2015 (dal 1° settembre 2015) alcuni adempimenti in capo alle unioni di comuni o ai consorzi fra comuni. Il comma 12 destina le risorse residue stanziata dalla legge 191/2009 alla programmazione nazionale per l'edilizia scolastica. È previsto un monitoraggio degli interventi. *La quota dell'8 per mille a gestione statale relativa all'edilizia scolastica è destinata ad interventi che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili. Le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate a stipulare mutui trentennali. I contributi stanziati per l'accensione di mutui passano da 40 a 50 mln di euro annui (dl 104/2013).*
- **Articolo 22 (Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici)**
 - È autorizzata la spesa di 40 mln per il 2015 per una indagine diagnostica sui solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento degli enti locali proprietari degli immobili. È atteso un decreto ministeriale. *Le risorse disponibili sono utilizzabili anche per gli interventi in seguito alla diagnostica effettuata fra il 2009 e il 2011.*

Capo VII – Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione

- **Articolo 23 (Delega al governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)**
 - Il governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni in materia di istruzione in coerenza anche con i contenuti della presente legge per la definizione di un testo unico. *Sono state modificate le lettere c), d), e), l) ed o) dei principi della delega.*

Capo VIII – Disposizioni finali e norme finanziarie

- **Articolo 24 (Deroghe)**
 - Sono previste alcune deroghe alla normativa vigente, come la non necessità di richiedere il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e la non applicazione del regolamento di cui al decreto legge 112/2008 sulle assunzioni. Le norme si applicano anche alle scuole italiane all'estero, mentre le disposizioni contenute nei contratti collettivi contrastanti con quelle contenute nella presente legge sono inefficaci. *Un comma*

aggiuntivo prevede l'adeguamento delle norme per le scuole ove si insegna lo sloveno o che sono bilingue.

- **Articolo 25 (Abrogazione e soppressione di norme)**
 - Sono indicate le norme abrogate e soppresse: soppressi gli articolo 50 del dl 5/2012 e articolo 19, commi 8 e 9, del dl 98/2011 a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.
- **Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)**
 - A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro:

Stanziamanti in mln di euro					
Anno	Stanziamanto	Anno	Stanziamanto	Anno	Stanziamanto
2015	544,18	2016	1.853,35	2017	1.865,70
2018	1.909,60	2019	1.951,20	2020	2.012,93
2021	2.058,50	2022	2.104,44	2023	2.150,63
2024	2.193,85	2025 +	2.233,60		

- È iscritto nello stato di previsione del Miur un fondo denominato "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica con la seguente dotazione:

Stanziamanti in mln di euro					
Anno	Stanziamanto	Anno	Stanziamanto	Anno	Stanziamanto
2015	2,983	2016	0,313	2017	29,563
2018	10,863	2019	13,763	2020	3,900
2021	3,900	2022	16,923		

- La copertura è con le risorse stanziare dalla legge 190/2014, con il fondo per gli interventi strutturali di politica economica e con il fondo per la compensazione degli effetti finanziari. È istituito un comitato di verifica tecnico-amministrativo.
- **Articolo 27 (Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore)**
 - Le disposizioni si applicano tenendo conto di quanto previsto negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.